



Sentenza n. 370/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso iscritto al n. 73924 R.G. promosso da (omissis) e (omissis) rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Leone (LNEFNC80E28D976S, francescoleone@pec.it), Simona Fell (FLLSMN85R68G273D, simona.fell@pec.it) e Ciro Catalano (CTLCRI89A28G273R, cirocatalano@pec.it), domiciliati in Palermo, via Libertà n. 62,

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio (DMIVCN62E28E131B), elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, in Via Medina, n. 61 (avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it).

Esaminati gli atti del giudizio e udito nell'udienza del giorno 14.6.2024,

con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per l'Inps l'avv. Di Maio, assente la difesa dei ricorrenti.

Fatto e Diritto

1. Gli odierni ricorrenti (omissis) e (omissis), rispettivamente militare dell'Aeronautica in quiescenza dal 5.2.2021 e dipendente della Polizia di Stato in pensione dal 14.2.2012, sono beneficiari del trattamento di pensione erogato secondo il sistema "misto" previsto dall'art. 1 commi 12 e 13 della l. 8.8.1995 n. 335, non avendo alla data del 31.12.1995 un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni.

2. Con il presente giudizio, limitatamente agli anni di servizio maturati fino al 31.12.1995, per i quali la pensione è determinata secondo il sistema retributivo, hanno rivendicato il diritto al trattamento pensionistico previsto dall'art. 54 del d.p.r. 29.12.1973 n. 1092, il quale prevede che "la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio è pari al 44% della base pensionabile". Diversamente, l'Inps avrebbe applicato la meno favorevole disciplina prevista dall'art. 44 del d.p.r. n. 1092/1973 dettata per il personale civile, normativa che dispone che con un'anzianità effettiva di servizio pari a quindici anni la pensione spettante è pari al 35% della base pensionabile.

3. Con la memoria difensiva del 16.1.2024, l'Inps ha rappresentato che l'Istituto nelle more del giudizio ha provveduto, con l'atto n. RME094202300113 in riferimento a (omissis) e con l'atto n.

NA012023963985 in ordine a (omissis), a corrispondere il trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota contributiva del 2,44%, chiedendo di conseguenza a questo Giudice di voler dichiarare la cessata materia del contendere.

4. Con istanza del 19.1.2024 parte ricorrente ha chiesto un rinvio dell'udienza di discussione in attesa delle determinazioni di pagamento dell'Inps.

5. Cosicchè, in occasione dell'udienza del 26.1.2024, in adesione alla richiesta delle parti e in attesa dei pagamenti da parte dell'Inps, l'udienza di discussione è stata rinviata al 14.6.2024.

6. Con la memoria del 23.4.2024 l'Inps ha rappresentato di aver provveduto al pagamento della pensione ricalcolata con l'aliquota del 2,44% a partire dal mese di febbraio 2024 per (omissis) e da marzo 2024 per (omissis). Ha anche precisato che in ordine agli arretrati spettanti a quest'ultimo, non ha provveduto alla relativa liquidazione atteso che gli stessi sono stati compensati *"con un indebito generatosi in riferimento ad assegni familiari non spettanti in favore del ricorrente"*.

7. All'udienza del 14.6.2024 l'Inps, nel riportarsi a quanto prospettato nella memoria di costituzione, ha confermato la richiesta di cessazione della materia del contendere.

Il giudizio è successivamente passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

8. Ciò premesso, in considerazione dell'intervento dei provvedimenti dell'INPS n. RME094202300113 in riferimento a (omissis) e n. NA012023963985 in ordine a (omissis) che hanno determinato la cessazione di ogni ragione di contrasto tra le parti, è venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo (Cass. civ. Sez. Unite. Sent. 28.09.2000 n. 1048; Cass. civ. sez. I sent. 3.3.2006 n. 4714; Cass. civ. Sez. III sent. 31.8.2015, n. 17312).

In proposito la giurisprudenza ha affermato che *“la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto”* (Cass. civ. Sez. V ord. 6.8.2020 n. 16764; ex multis, Corte dei conti, Sez. Campania, sent. 14.12.2021 n. 1283).

Nel caso in esame risulta che l'Inps abbia soddisfatto le pretese dei ricorrenti provvedendo così a corrispondere il trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota contributiva del 2,44%, nonché al versamento degli arretrati e degli interessi legali, esauendosi così tra le parti ogni posizione di contrasto.

8.1. In riferimento alla compensazione degli arretrati spettanti a (omissis) con gli assegni familiari non spettanti, in assenza di specifiche contestazioni sul punto, e dando rilevanza al principio di

non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c, le argomentazioni fornite dall'Inps devono ritenersi fondate.

9. Per le suddette ragioni questo Giudice ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere.

10. Alla luce della tendenziale gratuità del processo pensionistico, tenuto conto della complessiva evoluzione della vicenda contenziosa, nonché del comportamento processuale delle parti, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 14.6.2024.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 04.07.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)